



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 49
del Consiglio Comunale

Oggetto: **RIADOZIONE VARIANTE NORMATIVA AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

L'anno duemilaventi addì ventidue dicembre alle ore 20,30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 nr. 18 convertito con legge 24.04.2020 nr. 27, in collegamento sulla piattaforma Zoom.

Presenti i signori

		Assenti	
		giust.	ingiust.
STENICO MAURO	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALGAROTTI CLAUDIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTONELLI STEFANO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVI SILVIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERTOLDI MANUEL	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARESIA MIRIAM	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARNIELLI DAVIDE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOMBINI MATTEO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOMBINI PIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERRARI CHIARA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIRARDI GIACOMO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAOLI MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINAUDO MARCO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCARPA LISA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STENICO BRUNA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario comunale Signor Sartori dr. Marco, in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STENICO dr. MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il PRG di Fornace deriva dal Piano Urbanistico Comprensoriale (PUC) redatto negli anni Ottanta dal Comprensorio Alta Valsugana-C4. Piano che, per effetto della Legge Provinciale nr. 22/1991, ha assunto valenza di Piano Regolatore Generale, e che è stato modificato alcune volte;

- dopo una prima revisione generale, approvata con Del. G.P. nr. 16 del 14.01.2000, il Piano è stato integrato con diverse varianti – alcune puntuali, altre di assestamento – determinate sia da esigenze di natura privata, sia da questioni legate al pubblico interesse. L'ultima di queste, approvata con Del. G.P. nr. 899 del 06.05.2011 e tuttora in vigore, è stata successivamente adeguata al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (P.P.U.S.M.) mediante aggiornamento cartografico approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 37 dd. 29.12.2014.

Dato atto che:

- in data 12.08.2015 è entrata in vigore la Legge Provinciale 04.08.2015 nr. 15, denominata *“Legge provinciale per il governo del territorio”*, che ha profondamente innovato l'ordinamento urbanistico provinciale;
- successivamente, con il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale è stata data attuazione alla sopra citata L.P. nr. 15/2015 in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo perseguiti dalla stessa legge, in un'ottica di sistematicità e di semplificazione, di riduzione del consumo del suolo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Con la predetta legge sono state fornite certezze sulle regole da applicare e sull'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nel governo del territorio, chiamati a coordinarsi e a confrontarsi, perseguendo l'obiettivo di snellire e dare tempi certi ai procedimenti edilizi, riducendone significativamente la durata ed evitando appesantimenti burocratici;
- il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (RUEP) ha inteso omogeneizzare, per l'intero territorio provinciale, non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione, utilizzate negli interventi di gestione e trasformazione del territorio;
- con l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale nr. 15/2015 e ss.mm. e del nuovo Regolamento Urbanistico Provinciale, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 nr. 8-61/Leg, i Comuni sono obbligati a effettuare gli opportuni aggiornamenti e adeguamenti del proprio strumento urbanistico, come peraltro evidenziato dall'assessore provinciale all'urbanistica con nota dell'11 marzo u.s. qui pervenuta e protocollata al nr. 1249 dd. 11.03.2019;
- la norma introdotta (c. 2 dell'art. 104 del Regolamento Urbanistico Provinciale) dispone infatti che *“entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo”* e prosegue evidenziando (c. 2 bis) che *“con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani”*;

Evidenziata ora l'esigenza di provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore Generale, ciò al fine di avere una strumentazione urbanistica aggiornata alle disposizioni provinciali intervenute che consenta di garantire piena legittimità ai permessi di costruire;

Rilevato come divenga significativo l'adeguamento alle norme provinciali rispetto alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni (art. 3 L.P. 15/2015 e art. 3 del RUEP); ciò in considerazione del fatto che i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani (art. 104, c. 2 bis, del RUEP);

Dato atto che il c. 6 dell'art. 17 della L.P. nr. 15/2015 dispone che “per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi”;

Considerato peraltro che con deliberazione consiliare nr. 4 dd. 29 gennaio 2020 il Comune di Fornace ha adottato in via preliminare la variante che, per tipologia, rientra tra quelle considerate “urgenti o non sostanziali”, di cui all'art. 39 c. 2 lettera e) della L.P. 4 agosto 2015 nr. 15 (Legge Provinciale per il governo del territorio). La documentazione della variante è stata puntualmente depositata alla libera visione del pubblico per 30 giorni al fine di consentire la partecipazione e la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. Nel periodo di deposito, previsto dal c. 3 dell'art. 37 della L.P. nr. 15/2015, non è pervenuta alcuna osservazione. Contemporaneamente al deposito, il Piano variato, in tutti i suoi elementi oggetto di modifica, è stato trasmesso al Servizio provinciale competente per l'espletamento dell'iter della sua approvazione. Dopo due sospensioni del procedimento da parte della P.A.T. e conseguenti integrazioni, il giorno 27 luglio 2020 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia ha espresso il parere nr. 22/20 (pratica n. 2795) per la verifica di coerenza del piano adottato in data 29 gennaio 2020 rispetto al Piano Urbanistico Provinciale. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere si sarebbe dovuto provvedere all'adozione definitiva della variante, secondo quanto stabilito all'art. 57 della L.P. nr. 6/2020. A seguito di una serie di concause, ciò non è avvenuto e il procedimento di approvazione della variante si è estinto (come comunicato con lettera dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia). A fronte di tutto questo, il progetto di variante viene riproposto, opportunamente rivisto in coerenza con i rilievi formulati nel parere provinciale sopra richiamato. La variante mantiene la medesima tipologia (urgente o non sostanziale) in quanto assolve agli obblighi di adeguamento al vigente ordinamento urbanistico provinciale, uniformando il PRG agli obiettivi e ai contenuti del D.P.P. 19 maggio 2017 nr. 8-61/Leg., seppur con alcuni mesi di ritardo nei confronti della data stabilita.

Richiamata la convenzione repertorio nr. 672 dd. 16 gennaio 2020, ove l'Amministrazione Comunale di Fornace ha conferito al Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'incarico per la stesura di una variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata ad assolvere agli obblighi di adeguamento dello strumento urbanistico alla disciplina urbanistica provinciale;

Visto il progetto di Variante al P.R.G. del Comune di Fornace di adeguamento normativo del PRG a firma dell'arch. Paola Ricchi, composto dalla seguente documentazione, in formato digitale:

- Relazione illustrativa-verifica di assoggettabilità
- Norme di attuazione-stato di raffronto

- Norme di attuazione
- Tavola "A" Variante di adeguamento L.P. nr. 15/2015 scala 1:5000
- Tavola "B" Variante di adeguamento L.P. nr.15/2015 scala 1:2000

Considerato che:

- le norme di attuazione del PRG sono state attentamente analizzate e modificate nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella L.P. nr. 15/2015, nel RUEP o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, facendo riferimento a esse solo attraverso rinvii espressi, come stabiliti dall'art. 17 c. 6 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm.;
- la presente Variante si configura esclusivamente come variante normativa, mentre l'apparato cartografico rimane invariato, e precisato quindi che, non essendoci modifiche cartografiche, non si configurano modificazioni di aree assoggettate all'uso civico e analogamente la presente Variante non è soggetta, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.P. 15-68/Leg dd. 14.09.2006, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull'ambiente.
- si è ritenuto tuttavia opportuno modificare la Tavola "B" del sistema insediativo e infrastrutturale scala 1:2000, in quanto in essa sono riportati gli indici di fabbricabilità fondiaria e le altezze massime di zona relativi alle aree residenziali di completamento e di nuova espansione; tali indici sono oggetto di modifica della presente variante al PRG ai sensi dell'art. 104 del RUEP;

Richiamati:

- il c. 2 lett. e) dell'art. 39 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm. che include, tra le varianti al PRG non sostanziali, quelle imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- il c. 3 del medesimo articolo che prescrive, per le varianti non sostanziali, l'applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e prescindendo dalle forme di pubblicità previste al c. 1 dell'art. 37 (c.d. pubblicità preliminare);
- il c. 3 dell'art. 37 relativo all'iter per la formazione del piano, tra cui l'adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità (pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale);
- l'ultima parte del c. 3 dell'art. 37, con il quale si prevede di prescindere dall'adozione definitiva di cui al c. 8 dell'art. 37 nel caso in cui non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del competente servizio PAT non contengano prescrizioni, indicazioni o altri rilievi;
- il c. 2 dell'art. 42 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm., secondo il quale *"non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale [...] Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio"*;
- il c. 4 dell'art. 42, il quale prevede come le varianti non sostanziali non sottostiano ai limiti previsti dai cc. 2 e 3 del medesimo articolo;

Ritenuto che, in base ai sopracitati artt. 37, 39 e 42 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm., gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto ai sensi della lettera e) del c. 2 dell'art. 39 della L.P. dd. 4 agosto 2015 nr. 15 e ss.mm., debbano altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta

giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale;

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. dd. 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm.;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. dd. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto, in particolare, il c. 2 dell'art. 65 del CEL che, in materia di pianificazione urbanistica, prevede l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso;

Vista la L.P. dd. 4 agosto 2015 nr. 15 e ss.mm., in particolare gli artt. da 37 a 42;

Visto il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale in esecuzione della L.P. nr. 15/2015, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19 maggio 2017 nr. 8-61/Leg;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 c. 1 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. dd. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dai n.14 Consiglieri Comunali presenti e votanti per appello nominale,

DELIBERA

1. di considerare la premessa e le precisazioni e prescrizioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riadottare in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della L.P. dd. 04.08.2015 nr. 15 e ss.mm., per quanto esposto in premessa, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fornace "Variante 2020 adeguamento normativo del PRG" ai sensi della lett. e) del c. 2 dell'art. 39 della L.P. dd. 4 agosto 2015 nr. 15 e ss.mm., come redatta dall'arch. Paola Ricchi, Responsabile del Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede a Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 4 (TN), composta dai seguenti elaborati, che, in formato digitale, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Relazione illustrativa-verifica di assoggettabilità
 - Norme di attuazione-stato di raffronto

- Norme di attuazione
- Tavola “A” Variante di adeguamento L.P.15/2015 scala 1:5000
- Tavola “B” Variante di adeguamento L.P.15/2015 scala 1:2000

3. di allegare alla presente la definizione naturalistica e catastale del biotopo “Buse della Torba” nel Comune di Fornace;
4. di dare atto che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fornace “Variante 2020 adeguamento normativo del PRG” rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 c. 2 lettera e) della L.P. dd. 05.08.2015 nr. 15 e ss.mm.;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. nr. 6/2005, che la variante in oggetto non prevede modifiche a beni gravati da uso civico;
6. di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. nr. 15-68/Leg. e ss.mm.;
7. di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 37 e 39 della L.P. nr. 15/2015, e ss.mm. la prima adozione in via preliminare della variante al PRG “Variante 2020 adeguamento normativo del PRG”, in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, in libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sull’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Fornace, con avviso di deposito da pubblicarsi su un quotidiano locale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazioni sulla variante al piano nel pubblico interesse;
8. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di deposito sul quotidiano “Trentino” come da preventivo registrato al prot. 6325 dd.17.12.2020 (Cig ZB32FD97FC) della Ditta “Media Alpi pubblicità srl”, impegnando la somma di € 555,34 al capitolo 9131-160 Noc 08.01.1 cofog 06.2.1 PDC U.1.03.02.02.004 del bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2020, che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;
9. di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del Paesaggio, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.P. nr. 15/2015;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 c. 3 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm., qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall’adozione definitiva prevista dall’art. 37 c. 8 della medesima Legge Provinciale. In caso contrario, ai sensi del c. 8 dell’art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio Comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell’art. 37 c. 6 della L.P. nr. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito;
11. di dichiarare la presente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese su n.14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 c. 4 del Codice Enti Locali approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. al fine di consentire la rapida definizione dei conseguenti adempimenti;

12. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 c. 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; o in via alternativa
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dr.Stenico Mauro
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr.Marco
firmato digitalmente